

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dal Dr. Mauro Cicchelli e dal Dr. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con i Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“1”

(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2525/203 pf 13-14/SP/blp del 21.11.2013).

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2978/295 pf 13-14/SP/blp del 12.12.2013).

Con atto del 21 novembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) la Sig.ra Valentina Mezzaroma, Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non avere provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AC Siena Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Nei termini previsti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno provveduto al deposito di memorie difensive.

Alla riunione del 16 dicembre 2013, a seguito di istanza formulata dalla difesa dei deferiti ed in mancanza di opposizione da parte della Procura federale, la Commissione ha rimesso il procedimento a nuovo ruolo.

Con atto del 12 dicembre 2013, la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) la Sig.ra Valentina Mezzaroma, vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,

comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Nei termini previsti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

I due procedimenti disciplinari sopra menzionati vengono preliminarmente riuniti essendo gli stessi connessi sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione all'illecito disciplinare loro ascritto, con la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Valentina Mezzaroma, vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre); b) alla Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre precisare che le contestazioni in questione vengono rivolte alla Sig.ra Valentina Mezzaroma, quale Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, in quanto il Sig. Massimo Mezzaroma, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della medesima Società, con decisione n. 9 del 31 luglio 2013 emessa da questa stessa Commissione, è stato sanzionato con l'inibizione per mesi due e giorni venti.

La documentazione versata in atti e le prove raccolte dalla Procura federale consentono di rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

La Società AC Siena Spa, contrariamente a quanto previsto espressamente nel C.U. 167/A del 7 maggio 2013, relativo al Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale, vale a dire entro il termine del 16 settembre 2013.

Sul punto assume valore probatorio indiscutibile quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. la quale, nella riunione del 10 ottobre 2013, ha riscontrato il mancato adempimento da parte della Società deferita a quanto prescritto dal titolo I), paragrafo III), punto 2) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, vale a dire il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013.

La stessa Co.Vi.So.C. nella riunione del 25 novembre 2013, dopo avere esaminato il report della Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, ha riscontrato a carico della Società toscana il permanere del predetto inadempimento.

Le deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate dai deferiti, così le invocate *"note vicende che hanno coinvolto l'Istituto Monte dei Paschi di Siena"*, la circostanza per cui le contestazioni oggetto del presente procedimento si porrebbero *"in una posizione di innegabile continuità con quelle già contestate"* alla Società toscana e oggetto del C.U. 9/CDN del 31 luglio 2013 e, da ultimo, il fatto che *"il termine bimestrale (meglio la cadenza bimestrale) concepita e postulata dalla norma di riferimento non è, nel caso di specie, utilmente decorsa"*, non possono essere prese in alcuna considerazione e pertanto, in alcun modo, può venire meno la responsabilità disciplinare dei deferiti.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:

alla Sig.ra Valentina Mezzaroma, Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre); b) alla Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDO MANOCCHIO (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), DOMENICO STALLONE (Consigliere e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 2974/294 pf 13-14/SP/blp del 12.12.2013).

Con atto del 12 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Guido Manocchio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, il Sig. Domenico Stallone, consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ed il Sig. Alessandro Tentoni, consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Tra la data del deferimento in questione e l'odierna riunione, precisamente in data 17 dicembre 2013, il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Fallimentare, ha dichiarato il fallimento della Società marchigiana, nominando quali curatori il Dott. Franco Zazzetta, il Dott. Emidio Verdecchia e l'Avv. Walter Gibellieri.

Nei termini previsti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie difensive i signori Guido Manocchio, Domenico Stallone e Alessandro Tentoni, oltre alla curatela del Fallimento Ascoli Calcio Spa

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione all'illecito disciplinare loro ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Guido Manocchio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); b) al Sig. Domenico Stallone, consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); c) al Sig. Alessandro Tentoni, consigliere d'amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); d) alla

Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

La documentazione versata in atti e le prove raccolte dalla Procura federale consentono di accertare la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Contrariamente a quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), la Società Ascoli Calcio 1898 Spa entro il termine del 16 ottobre 2013, non è stata in grado di documentare il pagamento della ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2013.

Sul punto assume valore probatorio indiscutibile e decisivo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. la quale, nella riunione del 25 novembre 2013, esaminato il report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per lo svolgimento dei controlli, ha riscontrato nei confronti della Società marchigiana il permanere del mancato pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps in questione.

Le deduzioni difensive contenute nella memoria versata in atti dalla curatela del fallimento Ascoli Calcio 1898 Spa non possono trovare accoglimento atteso e considerato che il permanere del mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013 integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS

Relativamente alla memoria difensiva depositata dai componenti del vecchio Consiglio di amministrazione della Società marchigiana deve trovare accoglimento l'argomentazione difensiva secondo la quale i Signori Domenico Stallone ed Alessandro Tentoni non disponevano delle facoltà di adempiere a quanto contestato dalla Procura federale; ciò risulta pienamente dal verbale di assemblea ordinaria del 30.9.2013 e relativa delibera, dalla quale si evince che la facoltà di cui sopra era rinvenibile solamente in capo al Signor Guido Manocchio, nominato Presidente del CdA nel corso della predetta assemblea.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:

al Sig. Guido Manocchio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due);

alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Proscioglie dagli addebiti contestati i Sig.ri Domenico Stallone e Alessandro Tentoni.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dal Dr. Mauro Cicchelli e dal Dr. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione

con i Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl - (nota n. 2780/89 pf13-14/SP/pp del 3.12.2013).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 dicembre 2013 nei confronti di:

- Carlo Rossi, Presidente e Legale rappresentante della US Sassuolo Calcio Srl per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A) punto 2) per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito del seguente documento: licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. relativa all'utilizzo in deroga dello Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia;
- US Sassuolo Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Carlo Rossi e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Carlo Rossi e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Carlo Rossi, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società US Sassuolo Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 13.333,00 (€ tredicimilatrecentotrentatre)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Carlo Rossi ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- per la Società US Sassuolo Calcio Srl ammenda di € 13.333,00 (€ tredicimilatrecentotrentatre).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl - (nota n. 2962/298 pf 13-14/SP/blp del 11.12.2013).

Con atto dell'11 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Dinelli Stefano, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società FC Esperia Viareggio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al CU 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par I), lett. O), punto 8) e all'art. 85, lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse; e la Società FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

Il Dinelli in proprio e quale Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl ha presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per il Dinelli e di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per la Società FC Esperia Viareggio.

Osserva la Commissione che con nota del 26 novembre 2013 la Co.Vi.So.C., ha riscontrato che la Società FC Esperia Viareggio Srl nel periodo luglio-agosto 2013, ha utilizzato il conto corrente bancario (n. IT23R087262480000000103190 presso la Banca Credito Cooperativo - Agenzia di Viareggio) dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati (come stabilito dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par. I), lett. D), punto 8) in sede di ammissione ai Campionati Professionistici 2013/2014 e dall'art. 85, lettera C), paragrafi Vi) e Vii) delle NOIF) per finalità diverse, così come rilevato dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, incaricata dalla FIGC per l'effettuazione dei controlli.

Detta condotta integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par. I), lett D), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF

Tale comportamento, che consiste in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società FC Esperia Viareggio Srl é ascrivibile a Dinelli Stefano, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società FC Esperia Viareggio Srl in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società FC Esperia Viareggio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

L'entità degli illeciti suddetti induce a determinare la sanzione nella misura indicata in dispositivo anche sulla base di quanto statuito in occasione di precedenti analoghi.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed irroga a Dinelli Stefano la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda ed alla Società FC Esperia Viareggio Srl la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.

(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANOLO PATALANO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 2996/296 pf 13-14/SP/blr del 13.12.2013).

Con atto del 13 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: Manolo Patalano, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società SEF Torres 1903 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VII) delle NOIF, per aver effettuato il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2013 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza; e la Società SEF Torres 1903 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma I, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore. Il Patalano in proprio e quale Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl ha presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Manolo Patalano, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); pena base per la Società SEF Torres 1903 Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Manolo Patalano ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00);
- per la Società SEF Torres 1903 Srl ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO TATÒ (Presidente e Legale rappresentante della Società Barletta Calcio Srl), Società BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 2990/297 pf13-14/SP/pp del 13.12.2013).

Con atto del 13 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Tatò Roberto, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Barletta Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VI delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato; e la Società Barletta Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore.

I deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia deducendo, in particolare che il comportamento contestato non configurerebbe la violazione di cui al deferimento in quanto comunque il pagamento in questione non si riferirebbe ad emolumenti a tesserati.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per il Tatò e di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per la Società Barletta Calcio Srl.

Osserva la Commissione che con nota del 26 novembre 2013 la Co.Vi.So.C. ha comunicato che nella riunione del 25 novembre 2013, ha esaminato il report della Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, ed ha riscontrato che la Società Barletta Calcio Srl ha provveduto al pagamento dell'incentivo all'esodo dovuto al tesserato Giacomo Zappacosta utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art 85, lett. C), paragrafo VI delle NOIF. In particolare, è emerso che la Società ha corrisposto al suddetto tesserato l'importo di € 43.308,09 mediante assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

Le deduzioni svolte dai deferiti con la memoria difensiva non sono fondate. In particolare va affermato che l'incentivo all'esodo a cui si riferisce il pagamento in questione, è certamente equiparabile ad un emolumento riguardando pur sempre ad una somma erogata in funzione della prestazione svolta. Anche il pagamento a mezzo assegno circolare non corrisponde a quanto previsto dalla normativa federale, anche se può essere considerata una violazione formale.

Detta condotta integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VI) delle NOIF.

Tale comportamento, che consiste nella violazione di obblighi positivi posti a carico della Società Barletta Calcio Srl, é ascrivibile a Tatò Roberto, Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro-tempore della Società Barletta Calcio Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società Barletta Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Nel determinare la sanzione la Commissione disciplinare, assumendo a parametro quanto statuito in occasione di precedenti analoghi, ritiene però di dover considerare la natura meramente formale dell'infrazione contestata e l'insussistenza di conseguenze pregiudizievoli in ordine alla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Società Barletta.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed irroga a Tatò Roberto la sanzione di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda ed alla Società Barletta Calcio Srl la sanzione di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2014

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete